DECISIONE (UE) 2017/2097 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2017

sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica *(BCE/2017/35)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il quarto trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 34,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ([1]), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) ([2]),

visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) ([3]) e in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento mediante, tra l'altro, l'esercizio di compiti di sorveglianza. In particolare, la sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) è condotta in conformità ai requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

(2) L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) conferisce alla Banca centrale europea (BCE) il potere di irrogare sanzioni in caso di violazione del predetto regolamento. Allo scopo di accrescere la trasparenza di principi e procedure osservati dalla BCE nell'imposizione di tali sanzioni, la norma richiede a quest'ultima di adottare una decisione sulla metodologia per il calcolo dell'importo delle sanzioni.

(3) Con l'adozione di tale decisione, la BCE illustra le modalità con le quali il principio di proporzionalità orienta la determinazione di una sanzione adeguata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1. per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS come definito al punto 4) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

2. per «esercizio finanziario» si intende il periodo di tempo in relazione al quale deve essere predisposta la contabilità obbligatoria o soggetta a revisione;

3. per «ammenda» si intende l'importo forfettario che il gestore dello SPIS è tenuto a versare a titolo di sanzione;

4. per «violazione» si intende qualsiasi inosservanza da parte del gestore dello SPIS degli obblighi che derivano dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

([1]) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
([2]) GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.
([3]) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16.